



## FOGLIO INFORMATIVO ESTERO-GARANZIE

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### ZKB ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA TRST GORICA Zadruga - ZKB CREDITO COOPERATIVO DI TRIESTE E GORIZIA Società Cooperativa

Via del Ricreatorio n. 2, località Opicina, 34151 Trieste (TS)

Tel.: 040/21491

Email: [info@zkb.it](mailto:info@zkb.it) Sito internet: [www.zkb.it](http://www.zkb.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Venezia Giulia n. 00093160323

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 3387-80 - cod. ABI 08928

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. AI60760

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

#### Struttura e funzione economica

Il credito documentario è il contratto con cui la banca (banca emittente) si assume l'impegno, su ordine e per conto del proprio cliente, di effettuare o far effettuare una prestazione economica (pagamento a vista, pagamento differito, accettazione, ecc.) nei confronti di un soggetto terzo (creditore), secondo limiti di importo e di tempo stabiliti nel contratto stesso. Il pagamento viene effettuato contro presentazione, da parte del beneficiario, dei documenti relativi alla fornitura o alla prestazione., documenti che devono risultare conformi ai termini e alle condizioni previste nel testo del credito.

L'operazione è molto diffusa nelle transazioni di commercio internazionali, e si realizza con lo scambio, tramite le banche del venditore e dell'acquirente, della documentazione inerente la fornitura e spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale, omettendo valutazioni di merito, secondo principi e regole facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.

La lettera di credito Stand-by (SBLC) è uno strumento che, in maniera analoga al credito documentario, prevede un controllo letterale e formale dei documenti per il suo utilizzo, ma nel quale prevale la funzione di garanzia. La SBLC viene attivata dal beneficiario, dietro presentazione dei documenti, solo nel caso questi non abbia ricevuto dal debitore (ordinante della SBLC) il pagamento.

I crediti documentari possono essere confermati dalla banca estera (o italiana - solitamente banca del beneficiario), la quale con questo atto aggiunge il proprio impegno nei confronti del beneficiario a quello della banca emittente il credito.

L'emissione di un credito documentario è subordinato alla concessione di uno specifico affidamento da parte della banca.

#### Principali rischi (generici e specifici)

Il credito documentario e la lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso un'obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante (condizionata alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi), l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito, per i quali la banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare e quindi ad addebitarlo.

Rischio di oscillazione del cambio per le operazioni espresse in divisa estera e regolate in divisa diversa.

### CONDIZIONI ECONOMICHE

#### SPESE

Commissioni di istruttoria	GARANZIE COMMERCIALI RILASCIATE: 0,6% GARANZIE COMMERCIALI RILASCIATE - SOCI: 0,6% GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE: 0,6% GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE -SOCI: 0,6%
Commissioni garanzia	GARANZIE COMMERCIALI RILASCIATE: 0,6% Minimo: € 20,00

	PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. TRIMESTRALE GARANZIE COMMERCIALI RILASCIATE - SOCI: 0,3% Minimo: € 20,00 PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. TRIMESTRALE GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE: 0,6% Minimo: € 20,00 PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. TRIMESTRALE GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE -SOCI: 0,3% Minimo: € 20,00 PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. TRIMESTRALE
Spese apertura	GARANZIE COMMERCIALI RILASCIATE: €20,00 GARANZIE COMMERCIALI RILASCIATE - SOCI: € 20,00 GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE: € 20,00 GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE -SOCI: € 20,00
Spese modifica	GARANZIE COMMERCIALI RILASCIATE: €20,00 GARANZIE COMMERCIALI RILASCIATE - SOCI: € 20,00 GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE: € 20,00 GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE -SOCI: € 20,00
<b>GIORNI</b>	
Data valuta	GARANZIE COMMERCIALI RILASCIATE: In giornata GARANZIE COMMERCIALI RILASCIATE - SOCI: In giornata GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE: In giornata GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE -SOCI: In giornata

<b>ALTRE SPESE</b>	
Stampa elenco condizioni	GARANZIE COMMERCIALI RILASCIATE: €0,00 GARANZIE COMMERCIALI RILASCIATE - SOCI: € 0,00 GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE: € 0,00 GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE -SOCI: € 0,00
Invio documenti trasparenza periodica	GARANZIE COMMERCIALI RILASCIATE: In forma cartacea: € 0,75 Casellario interno alla Banca: € 0,75 In forma elettronica: € 0,00 GARANZIE COMMERCIALI RILASCIATE - SOCI: In forma cartacea: € 0,75 Casellario interno alla Banca: € 0,75 In forma elettronica: € 0,00 GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE: In forma cartacea: € 0,75 Casellario interno alla Banca: € 0,75 In forma elettronica: € 0,00 GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE -SOCI: In forma cartacea: € 0,75 Casellario interno alla Banca: € 0,75 In forma elettronica: € 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Invio documenti variazione condizioni	GARANZIE COMMERCIALI RILASCIATE: €0,00 GARANZIE COMMERCIALI RILASCIATE - SOCI: € 0,00 GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE: € 0,00 GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE -SOCI: € 0,00
Spese per ricerca e copia (per singolo documento)-spese di spedizione escluse	Archivio cartaceo In House € 6,90 Archivio cartaceo c/o Outsourcer € 0,00 Archivio elettronico € 2,50

## SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il cliente prende atto che i crediti documentari/lettere di credito stand-by sono regolati anche dalle "norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari, "Pubblicazione n. 500, della Camera di Commercio Internazionale di Parigi".

Per i crediti documentari e le lettere di credito stand-by sull'estero restano a carico del cliente gli eventuali rischi derivanti dalle particolari norme, dagli usi commerciali e bancari vigenti del Paese estero, qualora la banca estera non accettasse di assoggettare il credito documentario alle "norme ed usi uniformi" predetti.

Il credito documentario e le lettere di credito stand-by irrevocabili non possono essere revocati o modificati senza il consenso di tutte le parti interessate.

Resta a carico del cliente qualsiasi rischio derivante da ritardi, disguidi od errori nella trasmissione, con qualsiasi mezzo, e nella interpretazione dei documenti e in genere della corrispondenza relativa all'operazione.

Inoltre:

- Con riferimento al mandato che il Cliente (ordinante) conferirà alla Banca per l'apertura di un credito documentario regolato dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari (ultima revisione della C.C.I.), l'ordinante si obbliga verso la Banca al rimborso dell'importo del credito, nonché di interessi, commissioni, accessori e spese indipendentemente dall'arrivo o dal possesso della merce.
- L'operazione di credito documentario è distinta dai contratti di vendita o da altri contratti su cui possa fondarsi. Tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo la Banca, anche se un qualsiasi riferimento ad essi è incluso nel credito. Conseguentemente, l'impegno assunto dalla Banca non è soggetto ad azioni od eccezioni da parte dell'ordinante fondate sui suoi rapporti con la Banca o con il beneficiario del credito.
- Il controllo dei documenti da parte della Banca è effettuato unicamente al fine di accertare se, nella forma, essi appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito. Analogamente, la Banca non è tenuta a verificare le caratteristiche (peso, qualità, quantità, imballaggio, ecc.) della merce indicata in qualsiasi documento.
- Per tutti i pagamenti e le spese ed in genere tutte le esposizioni in dipendenza dell'esecuzione del presente mandato, il cliente riconosce alla banca il privilegio legale di cui agli artt. 1721, 2756 e 2761 Codice Civile., tanto sui documenti quanto sulle merci da essi rappresentate nonché sulle indennità di assicurazione, che s'intendono sin d'ora costituiti in pegno e vincolati a favore della banca. A tal fine, nel caso in cui i documenti suddetti non fossero stati emessi in favore della Banca, il cliente conferisce mandato speciale alla Banca di effettuare, per suo conto, la girata dell'ordine e di esigere le somme dovute per l'assicurazione della merce.
- Per eventuali controversie con soggetti che non rivestono la qualifica di consumatore il Foro competente è quello di Trieste.

## RECESSO E RECLAMI

## Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura.

## Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n° 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente

## Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica  
ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia

### Gestore Reclami

Via del Ricreatorio n.2 – CAP – 34151

e-mail: [info@zkb.it](mailto:info@zkb.it)

pec: [mail@pec.bcccarso.it](mailto:mail@pec.bcccarso.it)

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

## LEGENDA

<a href="#">Camera di commercio Internazionale di Parigi</a>	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato le Regole Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 500 del 1993) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgano il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.
<a href="#">Apertura</a>	Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by Letter of Credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
<a href="#">Prestazione prevista dal credito</a>	Quando vengono presentati documenti conformi ai termini previsti ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o il pagamento differito o l'accettazione della tratta da parte della banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, anticipa Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.
<a href="#">Modifica</a>	Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal beneficiario (o chi ne ha diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato

	le modifiche proposte.
Utilizzo	è il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.
Rischio Paese	insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali ecc.).